

# CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CALVIGNASCO RELATIVO AL TRIENNIO 2023 - 2025

Il giorno 3 40 2 alle ore 14:00 ha avuto luogo, presso il palazzo comunale in Via Fiume n. 5, l'incontro tra la delegazione trattante di parte datoriale e delegazione sindacale (RSU e le OO.SS. territoriali rappresentative del Comparto delle Funzioni Locali) del Comune di Calvignasco.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegata Ipotesi del Contratto Collettivo Integrativo del Comune di Calvignasco relativo al triennio 2023-2025.

la delegazione trattante di parte datoriale, rappresentata da:  - CROPANO Giulia, in qualità di Presidente  - MOLLASCHI Marinella, in qualità di componente
e la seguente RSU:  - CODEGONI Simone ;
e le seguenti Organizzazioni sindacali rappresentative del comparto Funzioni Locali:
- FP CGIL;
- CISL FP
- CSA Regioni e Autonidin Feduceseli ;
Giai Giancesco



# CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DEL COMUNE DI CALVIGNASCO RELATIVO AL TRIENNIO 2023 - 2025

Por

#### Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1 – PREMESSA	4
ART. 2 – OGGETTO E FINALITA'	
ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE	
ART. 4 – VALIDITA', DURATA E VERIFICHE PERIODICHE	
ART. 5 – INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE DISPOSIZIONI	
TITOLO II - SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI	
ART. 6 – OBIETTIVI E STRUMENTI	
ART. 7 - CLAUSOLE DI RAFFREDDAMENTO	
ART. 8 – PREROGATIVE SINDACALI	6
TITOLO III - INDIVIDUAZIONE DEI CONTINGENTI DI PERSONALE, ADDETTI AI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI, ESONERATI DALLO SCIOPERO PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DELLE PRESTAZIONI INDISPENSABILI	7
ART. 9 - SERVIZI MINIMI ESSENZIALI IN CASO DI SCIOPERO	7
TITOLO IV - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E QUALITA' DI LAVORO	
ART. 10 – MISURE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	8
ART. 11 – RIFLESSI SULLA QUALITA' DEL LAVORO E SULLA PROFESSIONALITA' DELLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE	
TITOLO V - ORARIO DI LAVORO	10
ART. 12- CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DI FASCE TEMPORALI DI FLESSIBILITA' DELL'ORARIO DI LAVORO	)
ART. 13 – DURATA DELL'ORARIO DI LAVORO	
ART. 14 - ORARIO MULTIPERIODALE	
ART. 15 - LAVORO STRAORDINARIO	
ART. 16 – BANCA DELLE ORE	
ART. 17 – CONTINGENTE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE	
TITOLO VI - TRATTAMENTI ECONOMICI	14
CAPO I – CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE E ATTRIBUZIONE PREMI	
ART. 18 – COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE	
ART. 19 – CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE	
ART. 20 – CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE	
ART. 21 – CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE	
PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE AREE	
ART. 22- INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO2	
ART. 23 – INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA'	.2
ART. 24 – CRITERI GENERALI PER L'ATTRIBUZIONE DI TRATTAMENTI ACCESSORI PER I QUALI SPECIFICHE	
LEGGI OPERINO UN RINVIO ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	
ART. 25 - CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	
ART. 26 – CORRELAZIONI TRA I COMPENSI AGGIUNTIVI E LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	
TITOLO VI - ISTITUTI VARI	
ART. 27 - WELFARE INTEGRATIVO2	
TITOLO VII2	
ART. 28 – DISPOSIZIONI FINALI	8
ALLEGATO N.1	9



Opl

#### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

#### ART. 1 - PREMESSA

In data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto dall'A.RA.N. e dalle organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP, UIL FPL e CSA Regioni Autonomie Locali il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021.

Nel disciplinare la contrattazione collettiva integrativa, il summenzionato CCNL individua all'articolo 7 i soggetti coinvolti (parte datoriale, la RSU e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie) e le materie oggetto della contrattazione (comma 4).

#### ART. 2 - OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente contratto collettivo integrativo (di seguito CCI) disciplina gli istituti e le materie che le norme e i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale non dirigenziale del Comparto delle Funzioni Locali demandano a tale livello di contrattazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge<sup>1</sup>.

2. Le materie oggetto di contrattazione integrativa decentrata sono indicate nell'articolo 7,

comma 4, del CCNL del 16/11/2022.

#### ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente CCI si applica a tutto il personale in servizio presso il Comune di Calvignasco con contratto a tempo indeterminato e determinato, ivi compreso il personale comandato o distaccato o assegnato temporaneamente presso l'Ente (anche non a tempo pieno), nonché al personale con contratto di formazione e lavoro (CFL) nonché al personale con contratto di somministrazione di lavoro secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia.

2. Il presente CCI disapplica tutte le precedenti disposizioni contrattuali integrative in

contrasto con le previsioni del presente CCI.

<sup>1</sup> In materia si rammenta quanto previsto nel D.Lgs. n. 165/2001:

 Articolo 40, comma 3-bis: "La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono";

Articolo 40, comma 3-quinquies: "Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile";

0/

#### ART. 4 - VALIDITA', DURATA E VERIFICHE PERIODICHE

- 1. Il presente CCI ha validità triennale, per il periodo 2023 2025, con decorrenza dalla data di stipula e sino al 31/12/2025, e conserva la propria efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto decentrato.
- 2. Con cadenza annuale possono essere negoziati, su richiesta di una delle parti firmatarie del presente CCI, i criteri di ripartizione delle risorse del fondo delle risorse decentrate tra le diverse possibilità di utilizzo.
- 3. Le parti si riuniscono con cadenza annuale e comunque entro 15 giorni dalla richiesta di una delle parti, per verificare lo stato di attuazione delle norme contenute nel presente contratto. Tale incontro non comporta necessariamente la stipula di un contratto integrativo.
- 4. In caso di sopravvenuta sottoscrizione, nel corso del suddetto periodo di validità, del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), le parti si riuniscono per verificare la validità delle clausole contrattuali qui concordate.

#### ART. 5 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE DISPOSIZIONI

- 1. Nel caso insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le delegazioni trattanti si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse, come organo di interpretazione autentica.
- 2. L'iniziativa può anche essere unilaterale; nel qual caso la richiesta di convocazione delle delegazioni deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa la contestazione. La riunione si terrà in tempi congrui, di norma entro 30 giorni dalla richiesta avanzata.
- 3. L'eventuale accordo di interpretazione è soggetto alla stessa procedura di stipulazione del presente contratto e sostituisce la clausola controversa con efficacia retroattiva alla data di vigenza dello stesso. L'accordo di interpretazione autentica ha effetto sulle eventuali controversie individuali in corso, aventi ad oggetto le materie regolate dall'accordo, solo con il consenso delle parti interessate.

#### TITOLO II - SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI

#### ART, 6 - OBIETTIVI E STRUMENTI

- Il sistema delle relazioni sindacali, finalizzato a costruire relazioni stabili tra enti e soggetti sindacali, è preordinato a contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza dell'Amministrazione di mantenere e di incrementare elevati livelli di efficienza e di efficacia dei servizi erogati alla collettività.
- 2. Il predetto obiettivo comporta la necessità di uno stabile sistema di relazioni sindacali, che si articola nei seguenti modelli relazionali:
  - a) partecipazione, finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:
    - informazione:
    - confronto;
    - organismo paritetico di partecipazione (non istituito presso il Comune di Calvignasco in quanto il numero del personale in servizio è inferiore alle 70 unità).
  - b) contrattazione integrativa finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti sulle materie indicate all'articolo 7 del CCNL del 16/11/2022.

#### ART. 7 - CLAUSOLE DI RAFFREDDAMENTO

- 1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.
- 2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali, né procedono ad azioni dirette e compiono ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate.
- 3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto, le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.

#### ART. 8 - PREROGATIVE SINDACALI

- 1. Le parti rimandano per la materia in oggetto, all'apposito Contratto Collettivo Nazionale Quadro stipulato il 4 dicembre 2017 e s.m.i.
- 2. I componenti della RSU possono utilizzare la casella di posta elettronica a loro dedicata e la bacheca elettronica presente sulla intranet comunale per la pubblicazione e diffusione di materiale di interesse sindacale. L'amministrazione si impegna a dare attuazione a quanto indicato entro 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.

ILANC

3. L'attività sindacale all'interno dell'Ente è svolta, altresì, nel rispetto delle norme stabilite dallo Statuto dei lavoratori.

## TITOLO III - INDIVIDUAZIONE DEI CONTINGENTI DI PERSONALE, ADDETTI AI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI, ESONERATI DALLO SCIOPERO PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DELLE PRESTAZIONI INDISPENSABILI

#### ART. 9 - SERVIZI MINIMI ESSENZIALI IN CASO DI SCIOPERO

 Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sciopero nei servizi essenziali, a cui si fa espresso rinvio, viene individuato come segue il contingente di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili:

Servizio	Personale da mantenere in servizio				
STATO	n. 1 unità con incarico di Ufficiale di stato civile (limitatamente per le attività di ricevimento denunce dei decessi e				
CIVILE/ELETTORALE	rilascio dei permessi per seppellimento salme)				
	n. 1 unità				
STIPENDI	(solo se necessario per garantire nei termini prescritti dalla legge la				
STIPENDI	regolare erogazione dei trattamenti stipendiali e delle denunce				
	contributive)				

- 2. I Responsabili di Area, in qualità di datori di lavoro, individuano, in occasione di ogni sciopero, rispettando possibilmente la rotazione fra i dipendenti, i nominativi del personale inclusi nei contingenti definiti nel precedente comma, tenuti alla erogazione delle prestazioni necessarie e perciò impossibilitati all'effettuazione dello sciopero.
- 3. Cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero i Responsabili di Area devono comunicare agli utenti i modi ed i tempi di erogazione dei servizi pubblici essenziali e le misure della loro riattivazione.

4. Nelle giornate di sciopero non possono essere richieste al personale precettato prestazioni di lavoro straordinario.

LANO

#### TITOLO IV - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E QUALITA' DI LAVORO

#### ART. 10 – MISURE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 2

1. Le parti convengono sulla necessità di dare piena e coerente attuazione alle procedure per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

2. La valutazione e l'aggiornamento dei rischi, ai sensi dell'articolo 28 del citato D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, riguarda tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, tra cui

anche quelli collegati allo stress lavoro - correlato.

3. Il Comune di Calvignasco, aggiorna annualmente il Documento di valutazione dei rischi (DVR), nel quale sono individuati, in accordo e con la collaborazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e del Medico Competente, le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici, con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro, alle condizioni di lavoro dei dipendenti ed alle disposizioni in materia di prevenzione; in particolare il Medico Competente provvede all'aggiornamento del piano di sorveglianza sanitaria.

4. Secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008, il Comune di Calvignasco informa, coinvolge e consulta il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS), ove nominato, ed attua il piano di informazione e formazione in materia di sicurezza, di salute e dei rischi,

attraverso periodici moduli formativi destinati a tutto il personale.

5. Qualora, anche a seguito delle informazioni e consultazioni, ai sensi del comma 4, sia valutata la necessità di aggiornare o modificare la disciplina in materia di sicurezza sul lavoro definita, ai sensi del presente articolo, le parti torneranno ad incontrarsi al fine di concordarne l'eventuale revisione.

6. Al fine di una più elevata qualità del lavoro, le parti convengono che particolare attenzione deve essere posta alla tematica concernente la prevenzione dello stress lavoro correlato e

dei fenomeni di burn-out.

## ART. 11 – RIFLESSI SULLA QUALITA' DEL LAVORO E SULLA PROFESSIONALITA' DELLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE

1. Le parti prendono atto che l'innovazione tecnologica ha effetto sulla quantità e qualità dell'occupazione. Tale fattore assume rilievo organizzativo anche nella definizione degli obiettivi programmatici dell'Amministrazione in quanto in grado di migliorare e rendere più efficiente la qualità del sistema produttivo.

2. În applicazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, lettera t) del CCNL del

<sup>2</sup> L'articolo 7, comma 4, lettera M) del CCNL del 16/11/2022 demanda alla contrattazione integrativa di fornire le linee di indirizzo e i criteri generali per l'individuazione delle misure in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

16/11/2022³, sono individuati interventi che promuovono un nuovo approccio al lavoro rivolto al miglioramento ed accrescimento delle competenze del personale mediante:

a) opportuni percorsi di formazione e riqualificazione;

rancesco

b) l'acquisto, compatibilmente con le risorse di bilancio, da parte dell'Amministrazione di strumenti tecnologici volti a semplificare ed ottimizzare il lavoro.

3. Qualora si debba procedere ad innovazioni organizzative e tecnologiche inerenti all'organizzazione dei servizi, l'Amministrazione, dopo aver fornito adeguata informazione, convoca entro 7 giorni la delegazione sindacale per trattare sulle relative implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti. All'incontro potrà essere presente anche il responsabile della struttura preposta alla transizione digitale, per l'illustrazione delle misure più rilevanti inserite nel piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, compresa la fissazione degli obiettivi e l'individuazione dei principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informatici.

EL MILANO

G/L

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> La norma contrattuale demanda alla contrattazione integrativa i riflessi sulla qualità del lavoro e sulle professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti l'organizzazione di servizi.

#### TITOLO V - ORARIO DI LAVORO

## ART. 12- CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DI FASCE TEMPORALI DI FLESSIBILITA' DELL'ORARIO DI LAVORO 4

- 1. Al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, vengono individuati i seguenti criteri per la determinazione delle fasce temporali di flessibilità oraria:
  - la flessibilità consiste, stante le caratteristiche della struttura organizzativa dell'Ente, nella possibilità di <u>anticipare o posticipare</u> l'orario di entrata e di uscita, nell'orario mattutino e/o pomeridiano, con l'obbligo di recuperare l'eventuale debito orario, in accordo con il Responsabile di Area;

- la fascia temporale di flessibilità è determinata in 30 (trenta) minuti in entrata ed

- la flessibilità dell'orario di lavoro può essere fruita senza bisogno di richiesta
- l'ingresso oltre la flessibilità oraria dei 30 (minuti) non è consentito se non per motivate esigenze e deve essere <u>preventivamente</u> autorizzato dal Responsabile di Area:

la fascia temporale di flessibilità non può sovrapporsi con l'orario di apertura al pubblico degli uffici;

- possono essere esclusi dalla fruizione della flessibilità i dipendenti/uffici che devono garantire servizi pubblici incompatibili con tale istituto, individuati dai rispettivi Responsabili di Area;
- 2. L'eventuale debito orario derivante dall'applicazione del comma 1, deve essere recuperato entro il mese successivo alla maturazione dello stesso, secondo le modalità e tempi concordati con il Responsabile di Area. Esso incide sul monte ore annuale dei permessi brevi a recupero.
- 3. In relazione a particolari situazioni personali, sociali o familiari, sono favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile i dipendenti che si trovano nelle condizioni indicate dall'articolo 36, comma 4, del CCNL del 16/11/2022.

#### ART. 13 - DURATA DELL'ORARIO DI LAVORO 5

1. L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali (per il personale a tempo pieno) ed è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico. Le parti si impegnano a

CE / EP / ILANO
CE / ERIA
cesco

W

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> L'articolo 7, comma 4, lettera P, del CCNL del 16/11/2022 demanda alla contrattazione integrativa di fornire i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> L'articolo 7, comma 4, lettera R, del CCNL del 16/11/2022 demanda alla contrattazione integrativa di individuare le ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l'arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell'articolo 22, comma 2.

rispettare le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 66/2003, per le quali la durata media dell'orario di lavoro fino a 48 ore settimanali, compreso lo straordinario, deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a sei mesi.

- 2. Tale arco temporale è incrementato di ulteriori sei mesi in presenza di esigenze obiettive determinate da:
  - situazioni di carenza di personale la cui sostituzione richiede tempi lunghi;
  - presenza di eventi naturali o di emergenza sanitaria che richiedono una maggiore presenza sul posto di lavoro;
  - incaricati di EQ.
- 3. Il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo consecutivo giornaliero non inferiore a 11 ore per il recupero delle energie psicofisiche.

#### ART. 14 - ORARIO MULTIPERIODALE 6

- 1. A seguito di una variazione di intensità dell'attività lavorativa, l'Ente può ricorrere all'istituto dell'orario multiperiodale, concentrando l'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno.
- 2. Questi periodi non possono superare le 13 settimane. Tuttavia, qualora l'Ente lo ritenesse opportuno, al fine di garantire il corretto funzionamento degli uffici e, previo assenso maggioritario del personale dipendente, è possibile elevare tale limite a 26 settimane.
- 3. L'attivazione di tale articolazione oraria sarà comunicata ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del CCNL del 16/11/2022.

#### ART. 15 - LAVORO STRAORDINARIO 7

- 1. Le parti prendo atto, in relazione alla ridotta consistenza del fondo per il lavoro straordinario, dell'impossibilità di trovare applicazione la specifica disposizione contenuta nell'articolo 7, comma 4, lettera s) del CCNL del 16/11/2022 che consente di elevare il limite massimo individuale di ore straordinario, di cui all'articolo 14, comma 4, del CCNL del 1/4/1999 (180 ore annue).
- 2. Le parti con cadenza quadrimestrale, sulla base dei dati trasmessi dall'Amministrazione, effettuano il monitoraggio dell'andamento del ricorso al lavoro straordinario, proponendo, ove se ne ravvisino le ragioni, azioni correttive di riduzione stabile e progressiva dello stesso, al fine di tutelare la salute dei lavoratori.

Gia.a/ / ILANO

QL.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> L'articolo 7, comma 4, lettera Q, del CCNL del 16/11/2022 demanda alla contrattazione integrativa di elevare il periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell'orario multi periodale, ai sensi dell'art. 25, comma 2.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> L'articolo 32, comma 3, del CCNL del 16/11/2022 demanda alla contrattazione integrativa la possibilità di elevare, fermo restando il limite delle risorse previste dall'articolo 14 del CCNL del 1/4/1999, il limite massimo individuale delle 180 ore per esigenze eccezionali, per un numero di dipendenti non superiori al 2%.

L'articolo 7, comma 4, lettera S, del CCNL del 16/11/2022 demanda alla contrattazione aziendale di elevare il limite massimo individuale di lavoro straordinario, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del citato CCNL.

3. I risparmi determinati dal contenimento delle prestazioni straordinarie confluiscono nel fondo risorse decentrate dell'anno successivo.

#### ART. 16 - BANCA DELLE ORE 8

1. La banca delle ore, di cui all'articolo 33 del CCNL del 16/11/2022, contiene, su richiesta del dipendente, le ore di prestazione di lavoro straordinario, debitamente autorizzate dal proprio Responsabile di Area, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione, tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.

2. Il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore è di n. 3

(tre) ore.

3. Le parti con cadenza quadrimestrale, sulla base dei dati trasmessi dall'Amministrazione, provvedono al monitoraggio dell'andamento della Banca delle ore ed il suo utilizzo, proponendo, eventuali, finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l'utilizzo dei riposi accantonati.

#### ART. 17 - CONTINGENTE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE,

- 1. Ai sensi dell'articolo 53, commi 2 e 8, del CCNL del 21/5/2018, le parti concordano che, in presenza di gravi e documentate situazioni familiari, come meglio sotto definite, e tenendo conto delle esigenze organizzative dell'Ente, il numero dei rapporti a tempo parziale potrà superare il contingente del 25% della dotazione organica complessiva di ciascuna Area di inquadramento (esclusi gli incaricati di EQ), fino ad un ulteriore 25%.
- 2. Le gravi e documentate situazioni familiari sono le seguenti:
  - grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente;
  - necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone del proprio nucleo familiare;
  - situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza delle persone con handicap;

situazioni, riferite ai soggetti presenti nel nucleo familiare, ad esclusione del

richiedente, derivanti dalle seguenti patologie:

 a) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;

b) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti

monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;

SEG VIRIA Gianni de francesco

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> L'articolo 7, comma 4, **lettera 0**, del CCNL del 16/11/2022 demanda alla contrattazione integrativa l'individuazione del limite annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell'articolo 33 del citato CCNL.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> L'articolo 7, comma 4, lettera N, del CCNL del 16/11/2022 demanda alla contrattazione integrativa l'elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale.

- c) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario:
- d) patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui alle precedenti lettere a), b) e c) o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.
- 3. Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente di cui al comma 1, viene data precedenza al personale che si trovi nelle condizioni espressamente indicate nell'articolo 53, comma 9, del CCNL del 21/5/2018.
- 4. Ai sensi dell'articolo 53, comma 10, del CCNL del 21/5/2018, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale i dipendenti che si trovano nelle ipotesi previste dall'articolo 8, commi 3 e 7, del d.lgs. n. 81/2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali, l'Ente dà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente di cui al comma 1 del presente articolo.

#### TITOLO VI - TRATTAMENTI ECONOMICI

#### CAPO I - CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE E ATTRIBUZIONE PREMI

#### ART. 18 - COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE

- 1. La determinazione delle risorse da destinare ai premi correlati alla performance, nonché ad altri istituti economici previsti nel presente contratto, è di esclusiva competenza dell'Amministrazione e sarà effettuata in conformità e nel rispetto dei vincoli e limiti imposti dalle norme in vigore o altri che potrebbero aggiungersi nel corso di validità del presente contratto, tenuto conto delle interpretazioni giurisprudenziali consolidate nel tempo, nonché di eventuali direttive ed indirizzi in merito, adottati dall'Amministrazione.
- 2. Al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, anche in applicazione a quanto previsto dall'articolo 8 del CCNL del 16/11/2022, l'Amministrazione provvede, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione finanziaria, alla costituzione del Fondo delle risorse decentrate entro il primo bimestre dell'anno di riferimento.

#### ART. 19 - CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE 10

- 1. Il Fondo delle risorse decentrate è destinato ai seguenti utilizzi:
  - a) PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA e INDIVIDUALE corrisposti in base ai criteri disciplinati nel Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP) dell'Ente<sup>11</sup>;
  - b) COMPENSI PER TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI (indennità e compensi specifici);
  - c) PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE AREE;
  - d) INDENNITÀ DI COMPARTO:
  - e) ATTUAZIONE PIANI DI WELFARE INTEGRATIVO, ove previsti.
- 2. La ripartizione delle risorse tra i diversi istituti, ad eccezione di quelle a carattere storico e vincolato, verrà contrattata annualmente nel rispetto dei limiti del fondo delle risorse decentrate previsti dalla legge.
- 3. In sede di contrattazione integrativa annuale sull'utilizzo del Fondo delle risorse decentrate le parti dovranno verificare il rispetto di quanto indicato all'articolo 80, comma

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> L'articolo 7, comma 4, lettera A) del CCNL del 16/11/2022 rimanda alla contrattazione integrativa la definizione dei criteri di ripartizione, espressi in termini percentuali o in valori assoluti, delle risorse disponibili detratte quelle vincolate a istituti di carattere stabile.

<sup>11</sup> Articolo 8 del D.Lgs 150/2009, così come modificato dall'articolo 5 del D.Lgs 74/2017 "Sistema di misurazione e valutazione della performance" - Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano e aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione della performance.

3, del CCNL del 16/11/2022.

4. Le parti convengono che tutto ciò che residua a consuntivo dal pagamento delle varie indennità sarà destinato ad incrementare l'ammontare delle somme destinate alla performance individuale.

#### ART. 20 - CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE 12

1. La quota di risorse del fondo delle risorse decentrate destinata al finanziamento dei "premi correlati alla performance" (performance individuale e organizzativa) è distribuita, sulla base di quanto previsto nel Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP).

2. Le parti danno atto dei seguenti criteri e principi fondamentali che presiedono il sistema

di valutazione e incentivazione del personale:

a) i sistemi incentivanti la performance sono informati ai principi di selettività, concorsualità, effettiva differenziazione delle valutazioni e dei premi, non appiattimento retributivo;

b) le risorse, attraverso il SMVP dell'Ente, sono distribuite secondo logiche meritocratiche e di valorizzazione dei dipendenti che conseguono le migliori

performance;

c) l'attribuzione al personale del compenso premiale è strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi oggettivamente misurabili e concretamente verificabili, ovvero al mantenimento di risultati positivi già conseguiti in precedenza, purchè continui ad essere richiesto un maggiore, prevalente e concreto impegno da parte del personale;

d) non è consentita l'attribuzione generalizzata dei premi performance sulla base di

automatismi comunque denominati.

- 3. La valutazione viene resa dal Responsabile di Area, di norma da effettuarsi entro il mese di giugno dell'anno successivo, cui è assegnato il dipendente. Nel caso in cui il dipendente è assegnato in corso d'anno ad Aree funzionali diversi, la relativa valutazione sarà resa dal Responsabile a cui lo stesso è assegnato al 31/12, previo confronto con il/i Responsabile/i che lo hanno avuto in forza nel corso dell'anno, al fine di pervenire ad un'unica valutazione.
- 4. La valutazione, ai fini della premialità, è effettuata per il personale con un periodo di presenza effettiva in servizio operativo pari ad almeno 60 giorni. Ai fini del calcolo dei predetti 60 giorni sono considerati giorni di effettivo servizio le giornate in lavoro agile, ferie, ex festività e i giorni di chiusura obbligatoria degli uffici a seguito di disposizione dell'amministrazione comunale. Il requisito minimo di partecipazione (60 giorni) si riferisce al personale dipendente con articolazione su 5 giorni lavorativi alla settimana e, pertanto, da rapportare e riproporzionare in caso di articolazioni orarie diverse.

5. La corresponsione del premio performance avviene in relazione al punteggio conseguito il base al vigente SMVP parametrata all'orario settimanale di lavoro.

6. In attuazione a quanto previsto dall'articolo 81 del CCNL del 16/11/2022, ai dipendenti che conseguono le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal SMVP dell'ente, è

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> L'articolo 7, comma 4, **lettera B)** del CCNL rimanda alla contrattazione integrativa la definizione dei criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance.

attribuita una maggiorazione del premio pari al 30% del valore medio pro-capite dei premi individuali attribuiti al personale valutato positivamente. Il numero massimo di soggetti che potranno beneficiare della maggiorazione è definito n. 1 (una) unità. A parità di valutazione, la precedenza è riconosciuta al dipendente con il miglior punteggio conseguito nella valutazione dell'ultimo triennio e, in caso di ulteriore parità, con maggiore anzianità di servizio.

7. In continuità con la previgente disciplina contrattuale integrativa e dei chiarimenti forniti dall'ARAN in materia (CFL44), le parti concordano di prevedere un meccanismo di perequazione tra compensi correlati alla performance e compensi percepiti in forza di specifiche disposizioni di legge (incentivi per funzioni tecniche di cui al codice dei contratti; compensi per lo svolgimento di un servizio aggiuntivo, ai sensi dell'articolo 43 della legge 499/1997; ecc). La perequazione avviene attraverso una riduzione percentuale del premio performance in presenza di fasce di valore legate alla somma degli incentivi di legge, utilizzando il seguente schema:

Compensi incentivanti	Abbattimento premio (a scaglioni)
Fino a € 1.800 euro	10%
Da 1.801 a 2.800 euro	20%
Da 2.801 a 5.500 euro	30%
Oltre i 5.500 euro	40%

8. I criteri di riduzione di cui sopra troveranno applicazione nell'anno di effettivo pagamento degli incentivi, indipendentemente dall'anno di riferimento degli incentivi stessi. I risparmi derivanti dalla predetta perequazione sono destinati ai premi correlati alla performance, per l'anno di riferimento.

#### ART. 21 – CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE AREE 14

1. La procedura per l'attribuzione del "differenziale stipendiale", che si configura come progressione economica all'interno dell'Area, ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001, è finalizzata a remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'Area di appartenenza.

2. L'attribuzione del differenziale stipendiale ha decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo che prevede l'attribuzione dell'istituto e l'indicazione del contingente di cui al successivo comma 3.

3. Ogni anno, in sede di contrattazione integrativa sull'utilizzo del Fondo delle risorse

Carl Wrancesco

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> L'articolo 7, comma 4, **lettera AE**) del CCNL rimanda alla contrattazione integrativa la definizione dei della misura percentuale della maggiorazione di cui all'articolo 81, comma 2 (differenziazione del premio individuale) e della quota limita di cui al comma 3.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> L'articolo 7, comma 4, **lettera C)** del CCNL rimanda alla contrattazione integrativa la definizione dei criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche.

decentrate, in coerenza con le risorse previste per la copertura finanziaria aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità, viene definito il numero dei differenziali stipendiali da attribuire per ciascuna Area di inquadramento. Il contingente, determinato sulla base di una percentuale sugli aventi diritto ad accedere alla procedura, è definito nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 150/2009. Al fine di evitare possibili situazioni di conflitto di interesse, nell'ambito della procedura di cui al comma 4, in via preventiva, potranno essere definite, in sede di contrattazione decentrata, il numero delle progressioni destinate ai dipendenti dell'Area dei Funzionari ed EQ distinte tra quelli incaricati di EQ e quelli non incaricati. Al fine di evitare le penalizzazioni che possono derivare ai singoli dipendenti a seguito di un non uniforme criterio di valutazione da parte dei singoli Responsabili di Area viene introdotto un meccanismo di ponderazione delle valutazioni (ovvero di riparametrazione della valutazione della performance conseguita dal dipendente con la valutazione più alta conseguita dal personale, della medesima Area di inquadramento, della propria struttura, che considerata pari a 100 punti su 100).

- 4. L'attribuzione dei "differenziali stipendiali" avviene mediante procedura selettiva dell'Area di inquadramento, attivabile annualmente. Al fine di garantire la natura selettiva della procedura, il Responsabile dell'Ufficio Personale rende noto, tramite apposito avviso interno, pubblicato per giorni 15 e disponibile sulla intranet comunale, l'avvio delle procedure selettive indicando:
  - il contingente dei differenziali stipendiali da attribuire così come individuato ai sensi del precedente comma 3;
  - i requisiti necessari all'ammissione alla selezione, così come determinati dal successivo comma 5;
  - i termini entro i quali verranno effettuate le seguenti fasi:
    - a) ammissione d'ufficio alla procedura dei dipendenti in possesso dei requisiti richiesti in base alla documentazione esistente agli atti. È fatta salva la possibilità del dipendente di rinunciare all'ammissione, entro i termini di scadenza dell'avviso, mediante comunicazione (firmata e protocollata) indirizzata al Responsabile dell'Ufficio Personale;
    - b) formazione delle graduatorie distinte per ciascuna Area di inquadramento.
- 5. Sono ammessi alle procedure selettive per l'attribuzione dei differenziali stipendiali i dipendenti, con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato (anche in posizione di comando o distacco presso altri enti), in possesso, alla data del 1° gennaio dell'anno in cui verrà attribuito di differenziale stipendiale, dei seguenti requisiti:
  - a) non aver beneficiato negli ultimi 3 (tre) anni di alcuna progressione economica; ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate;
  - b) assenza, negli ultimi 2 (due) anni, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa; laddove, alla scadenza della presentazione delle domande, siano in corso procedimenti disciplinari, il dipendente viene ammesso alla procedura con riserva e, ove lo stesso rientri in posizione utile nella graduatoria, la liquidazione del differenziale viene sospesa sino alla conclusione del procedimento disciplinare; se dall'esito del procedimento al dipendente viene comminata una sanzione superiore alla multa, il dipendente viene definitivamente escluso dalla procedura.
- 6. Le graduatorie, per ciascuna Area di inquadramento, approvate con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Personale, vengono formate sulla base dei seguenti criteri:

ILANO RIA

	CRITERIO	MASSIMO				
A	VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE Media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità.	65	Si applica la seguente pesatura annuale:  - Primo anno a ritroso del triennio max 15 punti;  - Secondo anno a ritroso del triennio max 20 punti;  - Terzo anno a ritroso del triennio max 30 punti.			
В	ESPERIENZA PROFESSIONALE  Esperienza professionale maturata nel medesimo profilo od equivalente, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale, nella stessa o altra amministrazione del comparto Funzioni locali nonché, nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti diversi.	30	n. 3 (tre) punti all'anno, per massir dieci anni, per ogni anno permanenza del dipendente ne categoria o area di inquadramen Le frazioni superiori a 6 mesi so considerate anno intero.			
С	CAPACITA' CULTURALI E PROFESSIONALI capacità culturali e professionali acquisite anche attraverso i percorsi formativi.	5	n. 2 (due) punti per il possesso di titolo di studio superiori a quello richiesto per l'accesso. Si veda scheda di dettaglio.			
			n. 3 (tre) punti per corsi di formazione. Ad ogni corso è attribuito un punteggio di 0,5 punti. Sono utili ai fini della valutazione i corsi tenuti nel triennio di cui al criterio A. Non sono valutabili i corsi per la formazione obbligatoria (es. corsi per mantenimento iscrizione in albi/ordini, prevenzione della corruzione, sicurezza luoghi di lavoro);			

	Scheda di dettaglio attribu	zione punteggio criterio C.1			
AREA	TITOLO DI ACCESSO	TITOLI DA VALUTARE (max 2 punti)			
OPERATORI	Assolvimento dell'obbligo	Qualificazione professionale	0,5 punti		
	scolastico	Diploma	1 punti		
		Laurea	2 punti		
OPERATORI	Assolvimento dell'obbligo	Diploma	0,5 punti		
ESPERTI	scolastico accompagnato da	Laurea triennale	1 punti		

LANO
Campa fyl angisco

	specifica qualificazione professionale	Laurea specialistica o Laurea Magistrale o Laurea vecchio ordinamento (assorbono la laurea triennale)	2 punti
ISTRUTTORI	diploma di scuola secondaria	Laurea triennale	1 punti
	di secondo grado	Laurea specialistica o Laurea Magistrale o Laurea vecchio ordinamento (assorbono la laurea triennale)	1,5 punti
		Ulteriori titoli: Lauree ulteriori o Titoli post-universitari (es. master I e II livello /corso di specializzazione /dottorato di ricerca)	1 punto per ogni titolo entro il limite massimo di 2 punti
FUNZIONARI	laurea triennale	Laurea specialistica - Laurea	1,5 punti
ED EQ		Magistrale o vecchio ordinamento.	
		Abilitazione professionale	1 punto
		Ulteriori titoli: Ulteriore titolo di laurea o Titoli post- universitari (es. master I e II livello /corso di specializzazione /dottorato di ricerca)	0,5 per ogni titolo entro il limite massimo di 2 punti

Il punteggio individuale è dato dalla somma dei punti attribuiti come sopra prestabiliti.

Ai dipendenti che non abbiano conseguito progressioni economiche da più di sei anni è attribuito un punteggio aggiuntivo a quello ottenuto (massimo 3 punti) come segue:

numero anni senza progressione	Punteggio aggiuntivo
Da più di 6 anni	3

- 7. Ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere g) e art. 7, comma 4, lettera c), CCNL del 16/11/2022, le parti concordano che a parità di punteggio, riferito alla graduatoria di ciascuna Area, si applicano, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
  - maggiore punteggio medio riportato nella valutazione della performance degli ultimi tre anni:
  - maggiore anzianità di servizio presso il Comune di Calvignasco;
  - al dipendente con maggiore anzianità anagrafica.
- 8. L'esito della procedura selettiva ha vigenza per il solo anno per il quale sia stata prevista l'attribuzione della progressione economica.
- 9. La misura annua lorda di ciascun "differenziale stipendiale", da intendersi come incrementi stabili dello stipendio e da corrispondersi mensilmente per tredici mensilità, è individuata, distintamente per ciascuna Area nella Tabella "A" del CCNL del 16/11/2022. Sono ricondotti alla disciplina del "differenziale stipendiale maggiorato" il personale del Comune di Calvignasco che per l'esercizio delle rispettive mansioni, sia necessaria l'iscrizione ad un

ordine professionale o l'abilitazione professionale o l'iscrizione ad albi o albi speciali (articolo 102 del CCNL del 16/11/2022), come meglio dettagliato nel documento "Profili professionali del personale dipendente del Comune di Calvignasco" approvato con deliberazione di G.C. n. 13 del 13/3/2023.

TOL WANC

#### CAPO II - LE INDENNITA' ACCESSORIE

#### ART. 22- INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO 15

- 1. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 70-bis del CCNL del 21/5/2018, così come modificato dall'articolo 84-bis del CCNL del 16/11/2022, è corrisposta un'indennità, denominata "condizioni di lavoro", destinata a remunerare lo svolgimento delle attività:
  - A. disagiate;
  - B. esposte a rischio e, pertanto, pericolose o dannose per la salute;
  - C. implicanti il maneggio valori.
- 2. Il disagio (lettera A) si configura in una particolare situazione lavorativa che pur non incidendo in via diretta ed immediata sulla salute e l'integrità personale del lavoratore può risultare rilevante per le condizioni sostanziali o temporali o relazionali che caratterizzano in "via continuativa" alcune prestazioni lavorative, sulle condizioni di vita dei singoli dipendenti addetti a tali mansioni condizionandone l'autonomia temporale o relazionale. Ai fini del riconoscimento dell'indennità in questione, stante la peculiarità organizzativa dell'Ente, le parti stabiliscono che non sussistono al momento condizioni di disagio.
- 3. Sono considerate attività a rischio (lettera B) quelle che comportano un'esposizione continua a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale come rinvenibili dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e dal parere del medico competente. L'amministrazione si impegna, tramite un apposito piano per la riduzione dei rischi, ad attuare tutte le misure e tutti gli strumenti necessari al fine di portare a una riduzione progressiva e misurabile dei rischi a cui sono esposti i dipendenti.
- 4. Il maneggio valori (lettera C) afferisce alla responsabilità nella gestione dei "valori di cassa" ovvero denaro contante, titoli che assumono valore monetario (come valori bollati e postali), buoni pasto cartaceo, buoni benzina, ecc.
- 5. L'indennità di cui al presente articolo è commisurata entro i seguenti valori giornalieri:

	Condizione di lavoro	Importo al giorno
A	RISCHIO	€ 1,00
В	DISAGIO	€ 1,00
С	MANEGGIO VALORI (media mensile di valori maneggiati sopra i € 300,00)	€ 1,60

- 6. Ai fini del riconoscimento dell'indennità in questione per "giorno" di cui al precedente comma 5, si intende:
  - RISCHIO: giorno di effettivo servizio. Pertanto, non si computano le giornate di assenza o di non lavoro per qualsiasi causa;
  - DISAGIO: giorno di effettivo svolgimento delle attività purché vena garantita la condizione legittimante che dovrà essere definita con successivo accordo;

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> L'articolo 7, comma 4, **lettera D)** del CCNL rimanda alla contrattazione integrativa l'individuazione delle misure delle indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui 70-bis entro i valori e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione.

- MANEGGIO VALORI: giorno di effettivo svolgimento delle attività. Pertanto, non si computano le giornate di assenza o di non lavoro per qualsiasi causa, oltre a quelle nelle quali, eventualmente, il dipendente in servizio sia impegnato in attività che non comportano maneggio di valori di cassa.

7. Le indennità di cui alle lettere A e B sono riproporzionate in caso di prestazioni ad orari

ridotti (part time).

8. Se il medesimo dipendente svolge contemporaneamente due o tutte tre le attività sopra indicate, l'indennità da corrispondere è data dalla somma delle singole voci, in alcun modo

può essere superato il valore massimo previsto dal CCNL.

9. Il Responsabile di Area di appartenenza individua annualmente gli aventi diritto all'indennità di condizione lavoro, precisando le attività soggette a rischio (precedentemente definite nel DVR e dal parere del medico competente), a disagio (qualora definite) e implicanti il maneggio valori sulla base delle presenti disposizioni e comunica all'Ufficio Personale l'importo da liquidare entro e non oltre il 15 gennaio dell'anno successivo.

#### ART. 23 - INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' 16

1. Per compensare l'esercizio di un "ruolo" che, in base all'organizzazione del Comune di Calvignasco, comporta l'espletamento di compiti da parte del personale dipendente (inquadrato nelle Aree degli Operatori esperti, Istruttori e Funzionari che non risulti titolare di incarico di EQ) di specifiche responsabilità, attribuite con atto formale dal Responsabile di Area, divergenti rispetto alle ordinarie mansioni ascrivibili all'Area di inquadramento e profilo professionale, può essere riconosciuta una indennità per specifiche responsabilità, secondo la disciplina di seguito riportata.

2. Le parti concordano nel ritenere ascrivibili alle posizioni di lavoro caratterizzate da

specifiche responsabilità sono le seguenti:

a) specifiche responsabilità derivanti dall'esercizio di compiti legati alle qualifiche di Ufficiale di stato civile ed anagrafe ed Ufficiale elettorale;

b) specifiche responsabilità derivanti da compiti di tutoraggio o coordinamento di altro

personale;

c) specifiche responsabilità derivanti dall'essere punto di riferimento, tecnico,

amministrativo e/o contabile in procedimenti complessi;

d) specifiche responsabilità derivanti da incarichi che possono essere assegnati anche temporaneamente a dipendenti direttamente coinvolti in programmi o progetti finanziati da fondi europei o nazionali (PNRR, Fondi della Politica di Coesione, ecc ...): project manager e personale di supporto;

e) specifiche responsabilità per l'esercizio di funzioni di RUP come individuato dal Codice dei Contratti, purché non già remunerati con gli incentivi di cui all'articolo 113

del citato Codice:

3. Ciascun Responsabile di Area, nel mese di dicembre di ogni anno, a valere per l'anno successivo, (o in caso di modifiche alla struttura organizzativa dell'Area) individua, in stretta correlazione con la concreta organizzazione del lavoro, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, la razionalizzazione ed ottimizzazione dell'impiego delle risorse, le posizioni di

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> L'articolo 7, comma 4, **lettera F)** del CCNL rimanda alla contrattazione integrativa l'individuazione dei criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 84.

specifiche responsabilità che possono comportare l'attribuzione dell'indennità, e il valore economico secondo le modalità indicate ai successivi commi 6 e 7, nell'ambito delle risorse definite in sede di contrattazione integrativa. In attesa della sottoscrizione definitiva del contratto integrativo dell'anno di valenza degli incarichi, il Responsabile di Area è autorizzato ad utilizzare le risorse nel limite massimo di quanto già speso nell'anno precedente per tale finalità nell'ambito della propria Area. Definite le posizioni, il Responsabile di Area provvede alla formale assegnazione degli incarichi ai dipendenti interessati, con atto formale motivato.

- 4. Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di una indennità per specifiche responsabilità di cui al comma 2.
- 5. Gli incarichi che danno diritto all'indennità per specifiche responsabilità decadono automaticamente al 31 dicembre di ogni anno solare, salvo proroga. Sono rinnovabili, aggiornabili o revocabili in relazione a possibili variazioni contrattuali o organizzative. Nel provvedimento di attribuzione può essere stabilita una durata inferiore all'anno.
- 6. Per le specifiche responsabilità indicate, al comma 2, lettera da A) del presente articolo, indipendentemente dall'Area di inquadramento, l'indennità è stabilita nell'importo fisso annuo di € 300,00.
- 7. Per le specifiche responsabilità indicate al comma 2, lettere da C) ad G) del presente Regolamento, l'indennità varia da un minimo di € 200,00 sino ad un massimo di € 400,00 elevabili fino ad un importo massimo di € 450,00 per il personale inquadrato nell'Area dei Funzionari ed EQ. La graduazione dell'indennità è effettuata dal Responsabile di Area di assegnazione del dipendente, utilizzando la scheda ALLEGATO n. 1 al presente contratto sulla base sei seguenti fattori:
  - a) Complessità dimensionale del gruppo lavoro da coordinare;
  - b) Grado di autonomia gestionale;
  - c) Numero e complessità dei procedimenti complessi;
  - d) Conoscenze specifiche richieste per lo svolgimento della funzione anche in relazione alla complessità del quadro normativo di riferimento;
  - e) Rilevanza della funzione nell'ambito dell'organizzazione interna ed esterna

Ad ogni fattore viene attribuito un punteggio in decimi. La graduazione massima ottenibile è pari a 50 punti. Nel caso di graduazione inferiore a 10 punti non si darà luogo al riconoscimento dell'incarico di specifiche responsabilità. La determinazione dell'importo economico spettante all'indennità valutata si ottiene con l'applicazione del valore punto e viene attribuita l'indennità massima prevista dal comma 7 se viene conseguito un punteggio pario superiore a 45 punti.

La graduazione in questione è parte integrante dell'atto di conferimento dell'incarico di cui al precedente comma 3.

8. L'indennità di cui al presente articolo è riproporzionata ai mesi di effettivo servizio prestato. Al fine del conteggio come mese di servizio prestato/utile si rende necessaria una prestazione lavorativa di effettiva presenza in servizio (fanno eccezione le assenze per ferie ed ex festività soppresse) superiore al 50% dei giorni lavorativi previsti nel mese di riferimento.

## ART. 24 – CRITERI GENERALI PER L'ATTRIBUZIONE DI TRATTAMENTI ACCESSORI PER I QUALI SPECIFICHE LEGGI OPERINO UN RINVIO ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 17

1. Le parti convengono di avviare entro l'anno apposita sessione negoziale di contrattazione integrativa finalizzata a verificarne l'impatto delle nuove disposizione del Codice dei Contratti.

 Le parti rinviano al "Regolamento Incentivi entrate", approvato con deliberazione di G.C. n. 41 del 14/10/2020, la disciplina in materia di incentivi connessi alle attività di recupero

dell'evasione dei tributi locali.

3. In merito agli incentivi di cui all'articolo 43 della legge 449/1997 ("Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività") le parti danno atto che ai sensi del comma 3 del citato articolo per le "convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari" il 50% dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, conseguiti dall'amministrazione erogante il "servizio aggiuntivo" costituisca economia di bilancio. Mentre ai sensi del successivo comma 4 le "prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente, e l'ammontare del contributo richiesto", gli introiti vanno versati al bilancio dell'Ente per essere riassegnati, in misura non superiore al 30% per incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato degli incaricati di EQ assegnati ai centri di responsabilità che hanno effettuato la prestazione.

4. Per gli altri compensi previsti da specifiche disposizioni di legge si rinvia all'eventuale

disciplina regolamentare interna.



<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> L'articolo 7, comma 4, **lettera G**, demanda alla contrattazione integrativa l'individuazione dei criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva.

SEGJET IN ANO Gianni (13) In co

#### CAPO III - SEZIONE SPECIALE "DEGLI INCARICATI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE"

### ART. 25 – CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO 18

- 1. Le parti prendono atto che le procedure per l'individuazione, il conferimento, la valutazione e la revoca degli incarichi di EQ (Posizione Organizzativa sino al 31/3/2023) sono contenute nel "Regolamento sulla disciplina degli incarichi di elevata qualificazione (EQ) del Comune di Calvignasco", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 19/06/2023.
- 2. Nel rispetto della vigente disciplina contrattuale, vengono definiti i seguenti criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei dipendenti incaricati di EQ:
  - a) nell'ambito delle risorse complessive finalizzate all'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incaricati di EQ, l'ente destina una quota almeno del 15% per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato delle medesime EQ;
  - b) l'ammontare delle risorse come determinato alla lettera a), al netto della retribuzione di cui alla lettera D) del presente comma, viene suddiviso tra gli incaricati di EQ sulla base della valutazione resa in base al SMVP vigente nell'Ente applicando la seguente formula:

#### $R = Vp \times p.i$

Dove:

F = Ammontare complessivo destinato alla retribuzione di risultato
Vp = Valore punto, che è determinato rapportando la pesatura della retribuzione di
posizione (tenuto conto del valore complessivo effettivamente percepito) con F
p.i. = punteggio individuale

- c) ciascun responsabile concorre al raggiungimento degli obiettivi di risultato definiti nel PIAO – Sottosezione performance;
- d) per gli incarichi *ad interim*, previsti dall'articolo 17, comma 5, del CCNL del 16/11/2022, all'EQ incaricata, nell'ambito della retribuzione di risultato, spetta un'ulteriore quota pari a 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'EQ oggetto dell'incarico *ad interim*, rapportato alla durata dell'incarico.

D SILANO CENTRA CILLANO CILLAN

<sup>18</sup> L'articolo 7, comma 4, lettera V) del CCNL del 16/11/2022 rimanda alla contrattazione integrativa l'individuazione dei criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa.

## ART. 26 – CORRELAZIONI TRA I COMPENSI AGGIUNTIVI E LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO 19

- 1. Per ciò che riguarda la correlazione tra i compensi previsti dall'articolo 20, comma 1, lettera h) del CCNL del 16/11/2022 e la retribuzione di risultato degli incaricati di EQ, le parti, in attuazione alle competenze attribuite alla contrattazione integrativa (articolo 7, comma 4, lettera j, del richiamato CCNL) prendo atto che gli istituti che specifiche norme di legge destinano all'incentivazione del personale, risultano essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di seguito indicati:
  - a) gli incentivi per funzioni tecniche, secondo le previsioni del Codice dei contratti pubblici;
  - b) i compensi professionali degli avvocati, ai sensi dell'articolo 9 della Legge n. 114/2014 e s.m.i.;
  - c) i compensi incentivanti connessi ai progetti per condono edilizio, secondo le disposizioni della Legge n. 326/2003 e s.m.i.; ai sensi dell'articolo 6 del CCNL del 9/5/2006:
  - d) i compensi incentivanti connessi alle attività di recupero dell'evasione dei tributi locali, ai sensi ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della Legge n. 145/2018 e s.m.i.;
  - e) i compensi connessi agli effetti applicativi dell'articolo 12, comma 1, lett. b), del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella L. n. 556/1996, spese del giudizio;
  - f) compensi per lo svolgimento di un servizio aggiuntivo, ai sensi dell'articolo 43 della Legge n. 449/1997 e s.m.i.
- 2. La perequazione avviene attraverso una riduzione percentuale del premio di risultato in presenza di fasce di valore legate alla somma degli incentivi di legge previsti dal contratto (articolo 20, comma 1, lett. h) ed eventuali altri previsti per legge, utilizzando il seguente schema:

Compensi incentivanti	Abbattimento retribuzione di risultato (a scaglioni)
Fino a € 1.800 euro	10%
Da 1.801 a 2.800 euro	20%
Da 2.801 a 5.500 euro	30%
Oltre i 5.500 euro	40%

- 3. I criteri di riduzione di cui sopra troveranno applicazione nell'anno di effettivo pagamento degli incentivi, indipendentemente dall'anno di riferimento degli incentivi stessi.
- 4. I risparmi derivanti dalla predetta perequazione sono destinati alla retribuzione di risultato dei titolari di EQ, per l'anno di riferimento.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> L'articolo 7, comma 4, lettera J) del CCNL rimanda alla contrattazione integrativa l'individuazione della correlazione tra i compensi di cui all'articolo 20, comma 1, lettera h) e la retribuzione di risultato dei titoli di incarico di EQ.

#### TITOLO VI - ISTITUTI VARI

#### ART. 27 - WELFARE INTEGRATIVO20

1. Le parti concordano di non destinare una quota parte del Fondo delle risorse decentrate alle politiche del welfare integrativo, così come previsto dall'articolo 82, comma 2, del CCNL del 16/11/2022. Pertanto, in mancanza di disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme, le parti concordano di rinviare l'eventuale disciplina contrattuale integrativa in materia solo qualora a seguito di nuove disposizioni contrattuali o di legge sarà possibile disporre di risorse finanziarie per tali finalità.

EDS FRIA Guerri M. Transessed

YO

SEC LETERIA
Gianni Jaj Lesco

G/L

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> L'articolo 7, comma 4, lettera H) del CCNL rimanda alla contrattazione integrativa i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo

#### TITOLO VII

#### ART. 28 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente CCI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati, si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.

2. Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi integrativi nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione, salva diversa disposizione derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni di legge o di contratto nazionale di lavoro.

3. Il presente disapplica e sostituisce integralmente il CCI relativo al triennio 2019/2021.

ALLEGATO N.1
SCHEDA DI INDIVIDUAZIONE E GRADUAZIONE DELLE "SPECIFICHE RESPONSABILITÀ"

	A	NNO_		-1						
Area di riferimento:										
Responsabile di riferimento:										
Dipendente incaricato:										
Fattispecie di specifica responsabilità da attribuire	(Ind	icare a	quale	ipotesi	è ascri	vibile la	a speci	fica res	ponsal	ilità)
Descrizione dettagliata della fattispecie	******	(n=0				la speci				•••••
Fattore di graduazione dell'incarico		(pre	cisare	LOII UEL		eggio	jicu ic	sponsa	Dillea	
Complessità dimensionale del gruppo lavoro da coordinare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grado di autonomia gestionale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Numero e complessità dei procedimenti complessi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Conoscenze specifiche richieste per lo svolgimento della funzione anche in relazione alla complessità del quadro normativo di riferimento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rilevanza della funzione nell'ambito dell'organizzazione interna ed esterna	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Totale punti					-					
-										
Attribuzione economica Nel caso di graduazione inferiore a 10 punti non si do di specifiche responsabilità. La determinazion all'indennità valutata si ottiene con l'applicazion l'indennità massima prevista dal comma 7 dell'ar conseguito un punteggio pario superiore a 45 punti.	e de e del	ll'impo valore	orto e e punt	conomi o e vic	ico sp ene at	ettante tribuite	2	€		•••
Calvignasco,						Il Re	spons	abile d	i Area	
< A						•		••••••		
CONTRACTOR ILANO							Il dipe	endent	e	
SECTIVARIA							••••••	••••		
					N	P				